

N° 23163/13

Geom.

Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice Unico

Dr. Luigi Cavallo

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. del ruolo contenzioso generale dell'anno , posta in deliberazione all'udienza del 26 giugno 2013, (con termine alle parti di giorni sessanta e venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente

Tra

I S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore Avv. G A , elettivamente domiciliata in Roma, , presso lo Studio dell'Avv. F Q , che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notifica del decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

Notaio G G , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini 27, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Mainetti, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del 26 giugno 2013, parte opposta concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la I S.r.l. in liquidazione proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 24 febbraio 2010, e con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore del Notaio G G , la somma di euro 31.126,63, oltre interessi e spese.

Eccepiva l'opponente l'inammissibilità e improponibilità dell'azione cambiaria proposta ai sensi dell'art. 75 Legge Assegno, attesa l'intervenuta prescrizione, nonché ai sensi dell'art. 58 della stessa normativa; rilevava altresì l'inesistenza del rapporto cui si riferivano i titoli azionati in sede monitoria e concludeva richiedendo la revoca del decreto opposto.

Si costituiva in giudizio il Notaio G G , che contestava le eccezioni e le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2013, con termini di legge alle parti, di giorni sessanta e di giorni venti, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Notaio G ha posto due assegni, in data 30 ottobre 2008 e 15 gennaio 2009, emessi in suo favore dalla I S.r.l., successivamente I S.r.l., per il complessivo importo di euro 31.126,63.

Ora, come noto, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e predatore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato

come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (C.C. 8712/98, C.C. 2816/06).

Deve quindi ritenersi, alla luce dei principi di cui alla giurisprudenza citata, come le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità avanzate dall'opponente non debbano essere accolte, tenuto conto della natura di promessa di pagamento del titolo, anche se privo di valore cartolare; inoltre, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la ratio della disposizione ex art. 58 Legge Assegno consiste nell'evitare che il debitore resti esposto sia all'azione causale che a quella cartolare, oltre che nel consentire al debitore stesso l'esercizio delle eventuali azioni di regresso (C.C. 26913/08), dovendosi rilevare sul punto come, nel caso di specie, gli assegni posti a base dell'azione monitoria risultino emessi nell'ottobre 2008 e nel gennaio 2009.

Né risultano forniti nel presente giudizio idonei elementi in ordine alla prospettata inesistenza del rapporto sottostante all'emissione degli assegni in oggetto, essendosi l'opponente limitato a dedurre il mancato svolgimento di prestazione professionale da parte dell'opposto, in riferimento alla quale erano stati consegnati i titoli in questione, ma nulla essendo stato provato sul punto.

Ne discende come, alla luce delle considerazioni che precedono e dei principi di cui alla giurisprudenza citata, l'opposizione debba essere rigettata.

Deve poi essere rigettata anche la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta, non risultando emersi idonei elementi al fine di

ritenere la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, in riferimento anche al danno subito e all'accertamento del richiesto elemento soggettivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico, Dr. Luigi Cavallo, sulla domanda proposta dalla I S.r.l. in liquidazione, nei confronti del Notaio G G , nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- I) Rigetta l'opposizione;
- II) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
- III) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2013

IL GIUDICE

Luigi Cavallo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il

19 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daria Fizzo

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daria Fizzo

[Signature]